

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**tra**  
**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**e**  
**SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)**

- Vista** la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art.21 che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità;
- Vista** la direttiva n. 58 dell'8 febbraio 1996, e relativo allegato, concernente nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale;
- Vista** la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 567, del 10 ottobre 1996, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156, del 9 aprile 1999, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- Vista** la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto d'Autore, e successive integrazioni, che affida alla SIAE, quale compito istituzionale, l'intermediazione e il controllo sulle utilizzazioni delle opere dell'ingegno;
- Visto** in particolare il Capo III - articolo 15 - 2° comma - della sopracitata legge 633/41, che stabilisce che non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della scuola, purché non effettuata a scopo di lucro;
- Considerata** la valenza esclusivamente didattica ed educativa di tali iniziative che si possono realizzare attraverso una molteplicità di forme: convegni, incontri, rappresentazioni, spettacoli, laboratori e manifestazioni in genere, anche in orario extra curricolare (pomeriggio e sera) e in spazi più ampi rispetto alla struttura fisica dell'istituzione scolastica;
- Considerato** che tutte le iniziative in questione sono deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri organi collegiali, valutata la coerenza con le finalità formative dell'istituzione stessa;
- Considerato** che tali manifestazioni risultano essere oggetto di valutazioni diverse da parte della SIAE sull'intero territorio nazionale, anche per le diverse forme organizzative adottate;

**Valutata** l'esigenza per la SIAE di addivenire a un sistema normativo e tariffario, adeguato alla natura e alla caratteristica delle utilizzazioni e delle iniziative di cui ai successivi articoli, che garantisca uniformità di trattamento, e consenta anche la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d'Autore;

**premesso che il Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva - Coordinamento delle attività per gli studenti:**

- favorisce la libera espressione della creatività studentesca, riconoscendo il suo determinante ruolo educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, e il rinnovato impegno degli insegnanti a facilitare l'espressione e la partecipazione della totalità degli alunni, nella convinzione che la cultura e l'arte aiutino a capire, interpretare, trasformare e progettare la realtà;
- ritiene che tutto ciò che si svolge nell'ambito della istituzione scolastica sulla base di progetti educativi, curricolari o extracurricolari, deve considerarsi attività scolastica;
- promuove lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurato nel nucleo essenziale della Carta Costituzionale e Carte Internazionali dei Diritti e lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- favorisce l'educazione alla legalità come snodo interdisciplinare interno al curricolo onde sviluppare in modo sistematico il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e amministrarsi nelle attività ad essi riservate;

**premesso che la SIAE:**

- intende operare affinché venga riconosciuta appieno la necessità di stimolare la creatività artistica dei giovani anche attraverso iniziative formative ed educative al di fuori degli specifici istituti ed indirizzi scolastici;
- ritiene opportuno sviluppare adeguate sinergie mirate alla diffusione del patrimonio artistico-creativo nazionale e internazionale, nel pieno rispetto e riconoscimento del Diritto d'Autore;
- intende portare i giovani a una più approfondita conoscenza dell'attività autorale, che vede l'autore alla base di tutto il processo artistico culturale e contribuire, quindi, allo sviluppo di una cultura del rispetto delle regole e del riconoscimento della creatività individuale, anche attraverso la conoscenza della normativa dettata a salvaguardia dei Diritti d'Autore;

**si conviene quanto segue:**

### **Art. 1**

Le utilizzazioni di opere protette, effettuate nel contesto di iniziative che si inseriscono nel campo di applicazione della direttiva 133/96, del DPR 567/96 e del DPR 156/99, sono ricomprese nell'eccezione prevista dall'articolo 15 - 2° comma - della legge 633/41, citata in premessa, qualora avvengano:

- a) con organizzazione diretta e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica;
- b) in tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi istituzionali;
- c) con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro famigliari, al corpo insegnante e alle autorità;
- d) con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Non dovrà trattarsi, in tale ipotesi, di attività svolte da associazioni studentesche o ricreativo-culturali;
- e) con totale assenza di lucro. Non si considerano come iniziative lucrative le sole sponsorizzazioni che si concretano in richiami pubblicitari;
- f) con pubblicizzazione dell'evento che evidenzia che l'accesso è riservato esclusivamente ai soggetti di cui al punto c).

### **Art. 2**

**1.** Le iniziative di cui alla direttiva 133/96 e ai decreti del Presidente della Repubblica n. 567/96 e n. 156/99, che prevedono utilizzazioni di repertorio amministrato dalla SIAE, organizzate comunque dalle istituzioni scolastiche, ma prive dei requisiti indicati all'articolo 1, rientrano nel campo di applicazione del Diritto d'Autore. In particolare:

- a) per le manifestazioni organizzate a pagamento verranno applicati i normali trattamenti normativi e tariffari per il Diritto d'Autore;
- b) per le manifestazioni gratuite, considerato lo spirito delle iniziative rientranti nelle finalità formative ed educative degli studenti, verranno applicati i compensi per Diritto d'Autore, secondo le tabelle allegate al presente protocollo, del quale costituiscono parte integrante, la cui misura è determinata con ogni consentito riguardo rispetto ai normali compensi richiesti dalla SIAE per analoghe manifestazioni.

**2.** Ove l'organismo scolastico, individualmente o attraverso l'ufficio scolastico periferico o il ministero della Pubblica Istruzione, riesca, entro l'apertura dell'anno scolastico o, al più tardi, entro il mese di dicembre, a presentare una programmazione completa delle tipologie di manifestazioni di cui al precedente punto a), potranno essere definiti compensi forfettari da concordare con la Direzione Generale della SIAE.

### **Art. 3**

L'istituzione scolastica organizzatrice è impegnata a presentare all'Ufficio territoriale della SIAE la documentazione atta a individuare i requisiti dell'attività programmata, al fine di stabilire la corretta applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

### **Art. 4**

Il Ministero della Pubblica Istruzione darà comunicazione agli uffici scolastici periferici e, per il loro tramite, alle istituzioni scolastiche, alle consulte degli studenti e alle associazioni studentesche, in merito all'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente protocollo e alle conseguenti responsabilità derivanti dal mancato rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche stesse, di quanto in essi stabilito.

### **Art. 5**

La SIAE si impegna a elaborare progetti finalizzati alla realizzazione di pacchetti formativi per insegnanti e studenti, come ausilio e guida pratica alla costruzione di itinerari didattici su musica, cinema, teatro, arti figurative, fumetto e qualsiasi altra espressione di creatività, nonché per divulgare il principio della tutela e del rispetto del Diritto d'Autore.

### **Art. 6**

La SIAE, al fine di promuovere il suo ruolo istituzionale e di veicolare messaggi positivi e propositivi che sottolineino l'importanza della creatività come valore individuale e sociale, proporrà alle istituzioni scolastiche progetti di diretto coinvolgimento e osservazione del mondo artistico e culturale.

### **Art. 7**

La misura dei compensi di cui alle tabelle 1 e 2, allegata e parte integrante del presente protocollo, è soggetta ad aggiornamenti con cadenza annuale, sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (ex indice del costo della vita), riferite al mese di settembre dell'anno precedente.

### **Art. 8**

All'attuazione della presente intesa è preposto un gruppo di lavoro paritetico composto da tre rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione e da tre rappresentanti della SIAE, designati dalle parti.

Il gruppo di lavoro, che ha il compito di curare la corretta applicazione del presente protocollo e di approfondire tematiche di interesse comune, ha sede presso l'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, e si riunisce di norma una volta all'anno, salvo convocazione di una delle due parti.

#### **Art. 9**

I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del presente protocollo d'intesa verranno curati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - Ufficio per il Coordinamento delle attività per gli studenti, che assicurerà il necessario coordinamento con gli altri uffici centrali interessati.

#### **Art. 10**

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2000 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Roma,

Ministero della Pubblica Istruzione  
Editori

il Ministro  
Tullio De Mauro

---

---

Società Italiana degli Autori ed

S.I.A.E.  
il Presidente

## **MANIFESTAZIONI MUSICALI**

<b>Manifestazioni Musicali</b>	<b>in Luoghi/Spazi con capienza</b>	
	<b>fino a 5.000 posti</b>	<b>oltre 5.000 posti</b>
	82.000	100.000
<p>Nel caso in cui alle manifestazioni partecipino artisti di chiara fama i compensi della tabella verranno aumentati del 100%.</p>		

**MANIFESTAZIONI TEATRALI**  
**(Repertorio Sezione D.O.R.)**

- L'utilizzazione del repertorio D.O.R. è subordinata alla richiesta di autorizzazione da presentare agli Uffici SIAE competenti per territorio.
- I compensi previsti nella presente tabella verranno applicati per le manifestazioni di cui all'articolo 2 punto B, limitatamente alle rappresentazioni effettuate dagli studenti.

<b>Manifestazioni Teatrali</b>	<b>in Luoghi/Spazi con capienza</b>	
	<b>fino a 300 posti</b>	<b>oltre 300 posti</b>
DIRITTI DI RAPPRESENTAZIONE	50.000	75.000
Eventuali MUSICHE di SCENA	1/3 di 50.000	1/3 di 75.000
Qualora alla manifestazione partecipino compagnie di professionisti si applicheranno i compensi d'uso D.O.R.		

La tabella è applicata anche alla lettura o recitazione in pubblico di opere del repertorio letterario tutelato dalla Sezione OLAF.